

UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - POTENZA

Lezioni di diritto costituzionale

25 febbraio 2026

Avv. Andrea Mercurio



L'istituto del referendum nella Costituzione

E' possibile modificare la Costituzione?

Come? Cosa è possibile modificare?

- E' possibile attraverso il procedimento legislativo «aggravato» previsto dall'art. 138 della Costituzione.
- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera alla seconda votazione.
- Sono sottoposte a referendum popolare quando lo richiedano un quinto dei membri di una Camera, 500.000 elettori o cinque Consigli regionali.
- Non si fa luogo al referendum se in seconda votazione in ciascuna Camera si è raggiunta la maggioranza dei due terzi.
- Non può essere cambiata la forma repubblicana (Art. 139 Costituzione).

Il testo di legge di riforma costituzionale del 2025

- Il testo della legge di revisione costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti il 30 ottobre 2025 e dalla Camera dei Deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti il 18 settembre 2025.
- Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali potevano richiedere che si procedesse a referendum popolare.

La pubblicazione

- Il testo della riforma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 ottobre 2025
- La legge costituzionale reca «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare

Il referendum del 22-23 marzo 2026

- Il referendum sulla riforma dell'ordinamento giudiziario del marzo 2026, cosiddetta «riforma della giustizia», è stato chiesto separatamente sia dai parlamentari (senatori e deputati) della maggioranza che da un comitato di promotori che ha raccolto circa 550.000 firme (*Comitato per il no*).
- L'Ufficio Centrale per il referendum ha ammesso le richieste ed ha precisato il quesito referendario.
- La data del referendum è stata fissata per i giorni 22 e 23 marzo 2026

Lo strumento referendario

- Il **referendum** è la richiesta fatta al corpo elettorale di pronunciarsi su una norma già emanata o da emanarsi.
- E' previsto dalla Costituzione ed è ritenuto il più importante **istituto di democrazia diretta**, in quanto prevede l'intervento diretto del popolo senza il tramite dei suoi rappresentanti.

Tipi di referendum

- Il nostro ordinamento prevede diversi tipi di referendum:
 - costituzionale (sospensivo);
 - abrogativo;
 - territoriale;
 - consultivo.

Il referendum costituzionale

- Il referendum costituzionale, detto anche sospensivo, è previsto per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali (art. 138 Cost.).
- Una forma analoga è prevista, con le stesse finalità, per l'approvazione degli statuti regionali (art. 123 Cost.)

Il referendum costituzionale

- L'art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali possano essere sottoposte a referendum, qualora, pur essendo state approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, non abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti stessi.

Il referendum costituzionale

- La legge, una volta approvata, viene pubblicata **solo per notizia** sulla Gazzetta Ufficiale.
- Entro tre mesi dalla pubblicazione un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 consigli regionali possono avanzare richiesta di referendum.
- La promulgazione e l'entrata in vigore della legge restano sospese fino all'esito del referendum (per questo è detto sospensivo).

Validità del referendum costituzionale

- La legge costituzionale sottoposta a consultazione referendaria non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
- **Per il referendum costituzionale, dunque, non è previsto il «quorum» per la validità. Sarà valido qualunque sia il numero dei voti validamente espressi.**

Il referendum abrogativo

- L'art. 75 della Costituzione prevede che possa essere indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali.
- Il procedimento del referendum abrogativo è disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Natura del referendum abrogativo

- Il referendum abrogativo costituisce un'autonoma fonte di diritto, disponendo della capacità di innovare il diritto oggettivo in senso negativo, in quanto abroga disposizioni preesistenti di leggi o di atti aventi forza di legge.

Limiti al referendum abrogativo

- Possono essere soggetti a referendum solo le leggi e gli atti equiparati.
- Non possono essere sottoposte a referendum le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di ratifica di trattati internazionali e le norme di rango costituzionale.

Validità ed esito della consultazione referendaria

IMPORTANTE

La proposta soggetta a referendum si intende approvata se abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto e sia stata raggiunta la metà più uno dei voti validamente espressi (non si tiene conto, quindi, delle schede bianche o nulle).

Per il referendum costituzionale, invece, non è previsto il «quorum» per la validità. Sarà valido qualunque sia il numero dei voti validamente espresso.

Referendum territoriale

- Il referendum territoriale è previsto obbligatoriamente per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni (articoli 132 e 133 della Costituzione).
- Si ricordi, peraltro, che il progetto di riforma della Costituzione attualmente all'esame prevede l'abolizione delle Province.

Altre forme di referendum

- Il referendum consultivo è una particolare forma prevista a livello regionale o locale con la quale si interpella il corpo elettorale su alcune questioni ritenute rilevanti.
- Lo Statuto della Regione Basilicata prevede, accanto a quello abrogativo e consultivo, anche un particolare tipo di referendum approvativo, relativo alle proposte di legge di iniziativa popolare (art. 20).

I referendum costituzionali nella storia

- Nella storia della Repubblica Italiana ci sono già stati tre referendum costituzionali:
- Il 7 ottobre 2001 sulla modifica del Titolo Quinto della Costituzione (34% di affluenza con 64,2% di sì e 35,8 di no);
- Il 25 e 26 giugno 2006 sulla modifica della Parte Seconda della Costituzione (52% di affluenza con 38,7% di sì e 61,3% di no);
- Il 4 dicembre 2016 sulla riforma di aprile 2016, cosiddetta «Riforma Renzi-Boschi» che aveva una portata molto ampia sul sistema parlamentare (65% di affluenza con 41% di sì e 59% di no);
- Il prossimo referendum costituzionale si terrà il

il 22 e 23 marzo 2026

I contenuti della riforma

- La legge di revisione costituzionale sottoposta a referendum modifica gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.
- La riforma prevede due Consigli Superiori, organi di autogoverno, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Entrambi mantengono una composizione prevalentemente togata, analoga a quella attuale, ma operano separatamente.
- Viene istituita una Corte disciplinare di rango costituzionale composta in prevalenza da magistrati.
- I componenti dei Consigli superiori saranno scelti mediante sorteggio.

Il Nuovo Articolo 104, primo comma, della Costituzione

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e dalla carriera requirente.

Il dibattito in corso

- Le ragioni del sì
- Le ragioni del no

IL QUESITO

«Approvate il testo della legge di revisione costituzionale degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»?».

Chi vota sì vuole la riforma, chi vota no è contrario.